

Traduzione¹

Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale

Conclusa a Monaco il 5 settembre 1980

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 marzo 1990

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1990

(Stato 27 giugno 2013)

*Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile;*

desiderosi di fissare norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all'estero;

tenendo presente la Raccomandazione relativa al diritto di matrimonio adottata a Vienna l'8 settembre 1976 dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente i profughi e gli apolidi il cui status personale è regolato dalla legge di detto Stato.

Art. 3

Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere latino stampatello; possono essere inoltre scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato.

RU 1990 904

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

Art. 4

1. Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell'ordine, sotto le abbreviazioni Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno vengono indicati con cifre da 01 a 09.
2. I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell'autorità che rilascia il certificato.
3. Devono essere usati solo i seguenti simboli:
 - per indicare il sesso maschile, la lettera M; il sesso femminile, la lettera F;
 - per indicare la cittadinanza, le lettere usate per indicare lo Stato d'immatricolazione delle automobili;
 - per indicare la condizione di profugo, le lettere REF;
 - per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.
4. Qualora un precedente matrimonio sia stato sciolto, nella casella 12 del certificato devono essere menzionati il cognome e i nomi dell'ultimo coniuge nonché la data, il luogo e il motivo dello scioglimento. Per indicare il motivo dello scioglimento devono essere usati solo i seguenti simboli:
 - in caso di decesso, la lettera D;
 - in caso di divorzio, le lettere DIV;
 - in caso di annullamento, la lettera A;
 - in caso di scomparsa, le lettere ABS.

Art. 5

Se l'autorità competente non è in grado di riempire le caselle o alcune di esse, detta casella o dette caselle devono essere annullate con trattini.

Art. 6

1. Sulla facciata frontale del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste nell'articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese.
2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, nonché nella lingua inglese.
3. Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati:
 - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo;

- la traduzione delle rubriche fisse, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata frontale;
 - una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità che rilascia il certificato.
4. Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Art. 7

I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell'autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 8

1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, gli Stati contraenti indicheranno le autorità² competenti per il rilascio dei certificati.
2. Ogni successiva modifica verrà notificata al Consiglio federale svizzero.

Art. 9

Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Art. 10

I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione.

Art. 11

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio federale svizzero.

Art. 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

² L'elenco delle autorità competenti può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

2. La Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 13

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero.

Art. 14

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 15

1. Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o più di detti territori.

2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio federale svizzero e l'estensione entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica.

3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Art. 16

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.

2. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio federale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.

Art. 17

1. Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

- b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
 - c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore;
 - d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore;
 - e) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 8.
2. Il Consiglio federale svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del capoverso 1.
3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verrà trasmessa dal Consiglio federale svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite³.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà trasmessa altresì al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

(Seguono le firme)

1	Staat: Etat: Stato:	2	Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di	<i>RECTO</i>
3	Ehefähigkeitszeugnis, gültig 6 Monate* Certificat de capacité matrimoniale, valable pendant 6 mois Certificato di capacità matrimoniale, valido 6 mesi	4	Gemäss den vorgelegten Urkunden kann Selon les pièces produites, In base ai documenti prodotti	

5	Familienname Nom de famille Cognome					
6	Vornamen Prénoms Nomi					
7	Geschlecht Sexe Sesso					
8	Staatsangehörigkeit • Nationalité • Cittadinanza •					
9	Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita		Jo	Mo	An	
10	Wohnort Résidence habituelle Residenza abituale					
11	Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numéro du registre de famille Luogo e numero del registro di famiglia					
12	Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec Precedente matrimonio con aufgelöst durch dissous par sciolto da					
		am le il	Jo	Mo	An	in à a

13 die Ehe im Ausland schliessen mit
peut contracter mariage à l'étranger avec
può contrarre matrimonio all'estero con

5	Familienname Nom de famille Cognome					
6	Vornamen Prénoms Nomi					
7	Geschlecht Sexe Sesso					
8	Staatsangehörigkeit • Nationalité • Cittadinanza •					
9	Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita		Jo	Mo	An	
10	Wohnort Résidence habituelle Residenza abituale					
11	Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numéro du registre de famille Luogo e numero del registro di famiglia					
12	Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec Precedente matrimonio con aufgelöst durch dissous par sciolto da					
		am le il	Jo	Mo	An	in à a

15 Tag der Ausstellung, Unterschrift und Dienstsiegel
Date de délivrance, signature, sceau
Data di rilascio, firma, timbro

14 • Einzutragen ist für einen Flüchtling REF und für einen Staatenlosen APA
• Mettre REF pour réfugié et APA pour apatride
• Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide

SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SÍMBOLOS/ΣΥΜΒΟΛΑ/SÍMBOLI/SYMBOLEN/SÍMBOLOS/ISARETLER

Jo: Jour/Tag/Giorno

Mo: Mois/Monat/Mese

An: Année/Jahr/Anno

M: Masculin/Männlich/Maschile

F: Féminin/Weiblich/Femminile

D: Décès/Tod/Morte

Div: Divorce/Scheidung/Divorzio

A: Annulation/Nichtigerklärung/Annullamento

Ab: Absence/Abwesenheit/Assenza

REF: Réfugié/Flüchtling/Rifugiato

APA: Apatride/Staatenloser/Apolide

* L'originale di questo modulo può essere consultato presso l'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À MUNICH,
LE 5 SEPTEMBRE 1980
ZEUGNIS AUSGESTELLT GEMASS DEM ÜBEREINKOMMEN VON MÜNCHEN
VOM 5. SEPTEMBER 1980

CERTIFICATO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A MONACO IL 5 SETTEMBRE 1980

VERSO

Alle Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können zusätzlich in dem Schriftzeichen der Sprache der Behörde vorgenommen werden, die das Zeugnis ausstellt.

Das Datum ist jedoch in arabischen Ziffern einzutragen, die der Reihe nach den Tag, den Monat und das Jahr bezeichnen. Der Tag und der Monat sind durch zwei, das Jahr ist durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen.

Dem Namen jedes Ortes ist der Name des Staates beizufügen, in dem dieser Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem das Zeugnis ausgestellt wird.

Kann ein Feld oder ein Teil eines Feldes nicht ausgefüllt werden, so ist dieses Feld oder Teil des Feldes durchzuziehen.

Alle Änderungen und Übersetzungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen.

Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09.

Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat.

Si une case ou une partie de case ne peut être remplie, elle est rendue inutilisable par des traits.

Toutes les modifications et traductions sont soumises à l'approbation préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato.

Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09.

Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato.

Se una casella o parte di una casella non possono essere riempite, in essa devono essere posti dei tratti.

Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Campo d'applicazione il 27 giugno 2013⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	9 luglio	1985	1° ottobre	1985
Germania	6 agosto	1997 A	1° novembre	1997
Italia	24 aprile	1985	1° luglio	1985
Lussemburgo	14 giugno	1982	1° febbraio	1985
Moldova	8 marzo	2010 A	1° giugno	2010
Paesi Bassi	5 ottobre	1984	1° febbraio	1985
Aruba	5 ottobre	1984	1° febbraio	1985
Curaçao	5 ottobre	1984	1° febbraio	1985
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	5 ottobre	1984	1° febbraio	1985
Sint Maarten	5 ottobre	1984	1° febbraio	1985
Portogallo	20 novembre	1984	1° febbraio	1985
Spagna	2 marzo	1988	1° giugno	1988
Svizzera	19 marzo	1990	1° giugno	1990
Turchia	10 marzo	1989	1° giugno	1989

⁴ RU 1990 904, 2005 997 e 2013 2287.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).